



AOO-GRT Prot. n. 202812 Q.110.40
da citare nella risposta

Data: 23 luglio 2008

Allegati:

Risposta al foglio del: n.

Oggetto:

Trasformazione e vendita di prodotti aziendali di origine animale direttamente al consumatore nell'ambito di attività agrituristiche, o mercati e fiere che promuovono iniziative c.d. di "filiera corta o a chilometri zero".

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
degli Imprenditori Agricoli
e degli Operatori Economici del Settore Alimentare

e p. c.

ALLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ALLE AZIENDE UUSSLL
Direttori dei Dipartimenti della Prevenzione
Direttori delle UU. OO. di Igiene degli Alimenti di Origine Animale
Responsabili delle UU. FF. di Veterinaria

LORO SEDI

Pervengono a questo Settore quesiti circa la possibilità per l'imprenditore agricolo di trasformare e vendere prodotti aziendali di origine animale direttamente al consumatore nell'ambito di attività agrituristiche, o mercati e fiere, che promuovono iniziative c.d. di "filiera corta o a chilometri zero".

Più in particolare viene chiesto di chiarire la eventuale necessità di Riconoscimento CE, ai sensi del Reg. (CE) 853 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, per la produzione e vendita di carni fresche o trasformate, latte e prodotti a base di latte, uova, miele, con i relativi limiti quantitativi di produzione e limiti territoriali di commercializzazione.

Nella tabella seguente si cerca di fornire un quadro d'insieme escludendo le attività di:

- sezionamento, preparazione, trasformazione e riconfezionamento carni, latte e relativi prodotti trasformati;
- deposito, preparazione e trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- stabilimenti di preparazione di lumache e cosce di rana;
- centro d'imballaggio uova e produzione di ovoprodotti;

in quanto, se i prodotti vengono venduti ad altri stabilimenti CE o esercizi di vendita e/o annessi laboratori, o esercizi di somministrazione, e se essa rappresenta l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotto, rientrano per definizione nel campo di applicazione del Reg. CE 853/2004 e pertanto necessitano di Riconoscimento CE.

Tipo di attività	Tipo di autorizzazione	Limiti quantitativi	Limiti territoriali	Limiti destinazione commerciale prodotto
Macellazione bovini, suini, ovi-caprini, equini, selvaggina cacciata o allevata (ungulati)	Solo in stabilimenti Riconosciuti CE o a Capacità Limitata (fino al 31/12/2009)	Nessuno (eccetto che per gli stabilimenti a Capacità Limitata)	Unione Europea (Italia per le carni provenienti da stabilimenti a capacità limitata)	nessuna
Macellazione suini	Autorizzazione ex art. 13 R.D 3298/1928 Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni	n° capi all'anno per nucleo familiare da stabilirsi nei relativi atti comunali	Nessuna commercializzazione	Solo per il consumo familiare dell'allevatore
Macellazione volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina allevata o cacciata	In stabilimenti Riconosciuti CE o a Capacità Limitata (fino al 31/12/2009)	nessuno	Unione Europea (Italia per le carni provenienti da stabilimenti a capacità limitata)	nessuna
Macellazione e vendita di carni di pollame o lagomorfi	In macelli dell'az. Agricola, Registrati con DIA presso il Comune	Max 10.000capi all'anno	Provincia o Province contermini	Solo se direttamente dal produttore al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche
Fornitura di selvaggina selvatica o carni di selvaggina selvatica da parte di cacciatori	DIA presso il Comune, in assenza di strutture dedicate, (o in strutture della squadra di caccia?)	Max 10.000 capi/anno di selvaggina selvatica piccola (volatili e lagomorfi) o 1 capo/anno di selvaggina selvatica grossa (ungulati)	Provincia o Province contermini della zona di caccia	Solo se direttamente al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione che riforniscono il consumatore finale
Produzione e vendita di salumi e insaccati, latte crudo e relativi prodotti di trasformazione	DIA presso il Comune sede del laboratorio e dell'esercizio di vendita	nessuno	Italia	Solo se al consumatore

Produzione e vendita di salumi e insaccati, latte crudo e relativi prodotti di trasformazione	DIA presso il Comune sede del laboratorio e dell'esercizio di vendita	Se non è attività prevalente in termini di volume di prodotto	Comune e comuni limitrofi	Solo ad un altro esercizio di commercio al dettaglio
Vendita di latte crudo tramite distributori automatici	DIA presso il Comune sede del distributore automatico	Nessuno	Nessuno	Solo se al consumatore finale
Centro d'imballaggio uova	Solo in stabilimenti Riconosciuti CE	Nessuno	Unione Europea	Nessuno
Vendita di uova sfuse	DIA presso il Comune sede dell'esercizio di vendita	Nessuno	Italia	Solo se al consumatore finale
Miele e prodotti dell'apicoltura	DIA presso il Comune sede del laboratorio e dell'esercizio di vendita (non è richiesto il Riconoscimento CE)	Nessuno	Unione Europea	Nessuno
Fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari (compreso pollame, conigli e piccola selvaggina allevata vivi, prodotti della pesca, uova, miele e prodotti dell'apicoltura, lumache e rane)	Nessuna (né Riconoscimento né Registrazione)	Nessuno	Nessuno	Solo se direttamente dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore finale

In relazione a questo ultimo punto, si ribadisce che sono "*produzione primaria*", tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, che di seguito si esemplifica a titolo non esaustivo:

- trasporto, magazzinaggio e manipolazioni esercitate nell'ambito delle operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura;
- produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che non alteri sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all'azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni;
- produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed ogni altro caso di trasporto degli animali;

50139 Firenze, Via T. Alderotti, 26/N

<http://www.regione.toscana.it>
<http://www.sanita.toscana.it>

- produzione ed allevamento di lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato;
- produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell'allevamento di produzione; lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall'allevamento, dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria;
- produzione e raccolta delle uova nello stabilimento di produzione, escluso il confezionamento;
- pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione;
- produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura e molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione;
- tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura, compresa la gestione diretta del singolo apicoltore in strutture collettive; tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria;
- raccolta di funghi, bacche, lumache ed altri alimenti selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione;
- coltivazione di foraggi o cereali destinati all'alimentazione animale o fabbricazione di mangimi.

E' stata emanata dalla Giunta regionale la modifica dei decreti regionali per la "Registrazione" e il "Riconoscimento" delle imprese alimentari.

Ciò si inquadra nell'ambito di un più ampio progetto di semplificazione amministrativa che la Regione stessa sta portando avanti.

In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:

1. Viene ridotta a semplice comunicazione, al Comune competente che provvede ad inviarla alla Regione ed all'azienda USL, la variazione di titolarità o ragione sociale di stabilimenti già Riconosciuti, se non è stata apportata alcuna modifica o variazione a strutture o tipologie produttive;
2. Viene anticipato di sei mesi (al 31/12/2008, anziché al 30/06/2009) il termine entro il quale i titolari degli stabilimenti di macellazione e sezionamento a Capacità Limitata di carni rosse e bianche, compreso pure i macelli in deroga di pollame e conigli fino a 10 mila capi/anno, autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 559/1992 e dell'articolo 4 del d.p.r. 495/1997, devono presentare la domanda di riconoscimento CE; ciò per adeguarsi all'atto d'indirizzo della Conferenza Stato Regioni, rimanendo comunque invariato il termine del 31 dicembre 2009 per conseguire il Riconoscimento CE;
3. Viene elevato da 500 a 10 mila capi all'anno il limite massimo di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola, da parte del produttore per la vendita diretta al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche;
4. Viene ampliato dal comune alla provincia e alle province limitrofe, l'ambito della cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio, sempre a condizione che

l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotto;

- Viene abrogata la c.d. DIA ad effetto differito; di conseguenza tutte le attività soggette a Registrazione ai sensi dell'art.6 del Reg. CE 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, possono iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la dichiarazione, ai sensi dell'art.19 della L. 241/1990, attestante il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento stesso.

Una menzione particolare è inoltre necessaria per le attività di vendita effettuate in forma ambulante su mercati, fiere, esposizioni temporanei, anche se ricorrenti per tutto l'arco dell'anno, anche in relazione alle attrezzature utilizzate per la vendita stessa, per chiarire se sia o meno necessario presentare la DIA presso il Comune dove ha sede la manifestazione temporanea stessa.

Per le attività ambulanti esercitate con autonegozi o chioschi attrezzati smontabili ma in sede fissa non itinerante e posto assegnato, la DIA deve essere presentata presso il comune dove ha sede legale la società o presso il comune di residenza del titolare, in caso di ditta individuale, ed è valida su tutto il territorio nazionale.

In tutti gli altri casi di attività ambulanti esercitate con banchi smontabili e in forma temporanea, la DIA deve essere presentata presso il Comune dove ha luogo la manifestazione temporanea (sagra, fiera o mostra mercato) al fine di consentire alle locali autorità di controllo un'adeguata attività di vigilanza.

Viene ammessa la anche la presentazione di una DIA annuale, indicante le date o i giorni del mese di ricorrenza della manifestazione.

Rimaniamo a disposizione per eventuali altri chiarimenti e porgiamo distinti saluti,

Il Responsabile del Settore
(Dr. Andrea Leto)



G.B.
filiera corta